

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	4
ALLEGATO (Rilievi deliberati)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 22 aprile 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, evidenziando gli aspetti di competenza della Commissione che meritavano di essere approfonditi, ha invitato i colleghi e il Governo ad esprimersi e si è riservato di avanzare una proposta di rilievi all'esito del dibattito.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) rimarca l'importanza della direttiva in materia di protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti soffermandosi, in particolare, sui positivi effetti che questa produrrà per la salute dei lavoratori, dal momento che in essa viene previsto un notevole abbassamento dei limiti delle dosi di radiazioni sui luoghi di lavoro. Si tratta, dunque, di un atto comunitario che occorre recepire prontamente e auspica che vengano accolte le indicazioni che la Commissione Difesa for-

nirà nella deliberazione dei rilievi, affinché i nuovi contenuti siano rispettati anche nelle attività poste in essere dal Ministero della difesa, anche attraverso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in vigore. Conclude sottolineando l'esigenza che sia rispettato pienamente il requisito dell'indipendenza dell'autorità nazionale preposta ai controlli.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, ringraziando tutti i gruppi per il contributo offerto, presenta e illustra la sua proposta di rilievi (*vedi allegato*).

Roberto ROSSINI (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro del relatore e preannuncia il voto favorevole del gruppo del M5S. Ribadisce, quindi, le considerazioni del collega Aresta riguardo all'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva, che deve soddisfare il requisito dell'indipendenza (me-

diate separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) e avere poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere i medesimi compiti. Del resto, in materia di salute del personale militare, non possono essere dimenticati gli insegnamenti tratti dalle inchieste parlamentari sull'uranio impoverito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

RILIEVI DELIBERATI

La IV Commissione (Difesa),

esaminato – nelle sedute del 4 marzo e del 15, 22 e 23 aprile 2020 (ai cui resoconti si rinvia) – lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM;

premessi che:

l'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), ha conferito la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della predetta, la quale stabilisce norme fondamentali di sicurezza di protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

i commi 1, lettera a), e 2 dell'articolo 20 della citata legge di delegazione europea 2018, nel definire i principi e criteri direttivi della delega, stabilisce che il Governo è tenuto a introdurre le modifiche e le integrazioni per l'integrale e corretto recepimento della direttiva, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della normativa di settore, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente;

l'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva 2013/59/EURATOM e l'articolo 2,

comma 2, lettera c) dello schema di decreto legislativo di recepimento, includono, nel rispettivo ambito di applicazione, lo smaltimento dei rifiuti come definito all'articolo 7, n. 136, dello stesso schema di provvedimento;

l'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, prevede che il deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame include il Ministero della Difesa tra le autorità che, in ragione delle proprie peculiarità funzionali e organizzative, sono responsabili dell'attuazione della normativa di cui si tratta;

l'articolo 242 dello schema di decreto legislativo in esame rinvia alle disposizioni specifiche, contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposi-

zioni regolamentari in materia di ordinamento militare e il decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2007 affidano al Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) le competenze in materia di radioattività ambientale, di raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi della Difesa;

considerato che:

il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), dal 2007 ha avviato le attività di dismissione e rilascio incondizionato del reattore termico sperimentale RTS-1 « Galileo Galilei » e attualmente costituisce il deposito temporaneo per la gestione, condizionamento e conservazione dei rifiuti radioattivi provenienti dall'Amministrazione difesa;

i rifiuti temporaneamente stoccati presso il sito del CISAM, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla dismissione dell'unico reattore di ricerca della Difesa sono classificabili come rifiuti di media e bassa attività derivanti da attività civili e quindi pienamente conformi alla disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame e a quelli destinati al conferimento al Deposito nazionale;

la Difesa non dispone di armamento nucleare e i rifiuti attualmente stoccati sono della stessa tipologia e natura di quelli provenienti da altre Amministrazioni;

il deposito del CISAM, in quanto sito di stoccaggio temporaneo, è intrinsecamente

inidoneo per dimensioni e per caratteristiche, alla gestione definitiva di rifiuti radioattivi;

la particolare complessità della materia disciplinata dal provvedimento in esame fa ritenere auspicabile che si realizzino e si sviluppino forme di collaborazione tra le Autorità competenti di cui all'articolo 8 in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze;

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

inserirà la Commissione Affari sociali indirizzi volti a prevedere che il Governo:

a) stabilisca che i rifiuti radioattivi provenienti dalle attività dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti e, a tal fine, che le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa siano eseguite, presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), anche dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) secondo le modalità di cui all'articolo 9 dello schema;

b) garantisca la piena attuazione della direttiva europea e che, nel decreto legislativo in via di emanazione, sia verificato che le attività svolte dal Ministero della difesa recepiscano i contenuti delle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti, valutando, qualora necessario, l'aggiornamento delle disposizioni in vigore.